

Publicato il 28/05/2024

N. 01986/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2020, proposto da Benedetto Rosso, Susanna Salerno, Tiziana Carbonaro, Maurizio Guadagnino e Maria Concetta Giuseppina Bonferraro, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Barone e Gaetano Barone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Mania in Catania, corso Italia 46;

contro

il Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Lo Piccolo e Angela Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Alessandro Basile, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Trieste 36;

di Giorgio La Malfa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Berretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- a) del verbale della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero due posti di dirigente amministrativo CCNL dirigenza area comparto Regioni EE.LL. n.14 del 13 luglio 2020, mai pubblicato, di correzione della prima prova scritta del concorso;
- b) del verbale della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero due posti di dirigente amministrativo CCNL dirigenza area comparto Regioni EE.LL. n.15 del 16 luglio 2020, mai pubblicato, di correzione della seconda prova scritta del concorso, di attribuzione dei punteggi e di non ammissione dei ricorrenti;
- c) del verbale, di cui si sconoscono i dati identificati, anche temporali, perché mai pubblicato, di ammissione alla prova orale dei soli controinteressati;
- d) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare della determina del 15 maggio 2018 n. 1027, nella parte in cui nell'approvare il bando del concorso pubblico per cui è causa modifica le procedure relative alle prove scritte, in difformità al ROUS ed al bando tipo approvato con delibera G.M. n.507 del 2017, dell'avviso di interpello del Vice Segretario del Comune resistente n. 2214 del 25 giugno 2018, della determina del Segretario Comunale n.1752 del 9 agosto 2019 di nomina della Commissione Esaminatrice, dei verbali n. 1 del 24 settembre 2019, 2 del 22 novembre 2019 e n. 3 del 21 gennaio 2020 della Commissione Esaminatrice (mai pubblicati), del verbale n. 5 del 20 febbraio 2020 della Commissione Esaminatrice nella parte in cui si procede alla sostituzione di un componente della Commissione, del verbale n .7 del 13 marzo 2020 della Commissione Esaminatrice nella parte in cui determina in numero di 7 le domande a risposta multipla da sottoporre ai candidati quale prima prova scritta, del verbale n. 12 del 19 giugno 2020 della Commissione Esaminatrice nella parte in cui si dispone di non procedere all'assemblamento in unica busta della

prima e della seconda prova scritta, della determina del Segretario Comunale n.15541 del 14 agosto 2020 di sostituzione dell'esperto informatico, del verbale n.17 del 20 agosto 2020 della Commissione Esaminatrice di espletamento della prova orale da parte dei due controinteressati, del verbale n. 18 del 20 agosto 2020 della Commissione Esaminatrice di approvazione provvisoria della graduatoria;

e) del verbale n. 19 del 4 settembre 2020 della Commissione Esaminatrice di approvazione della graduatoria definitiva, della determina del dirigente Affari Generali e Risorse Umane del 7 settembre 2020 n.1645 di presa d'atto dei verbali delle operazioni della Commissione esaminatrice ed approvazione graduatoria di merito, della determina del dirigente Affari Generali e Risorse Umane del 7 settembre 2020 n.1646 di assunzione in servizio dei vincitori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vittoria e di Alessandro Basile e di Giorgio La Malfa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 marzo 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno agito nei confronti del Comune di Vittoria al fine di ottenere l'annullamento degli atti sopra indicati.

L'odierna vicenda contenziosa attiene alla procedura di selezione indetta con determina n. 1027 del 15 maggio 2018 per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente amministrativo.

All'esito della correzione delle prove scritte espletate, i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale e, al termine della procedura selettiva, con determina del Dirigente affari generali e risorse umane n. 1646 del 7 settembre 2020, l'Amministrazione ha disposto l'assunzione in servizio dei due odierni controinteressati, risultati vincitori.

Avverso gli atti richiamati in seno al ricorso introduttivo, parte ricorrente ha formulato le seguenti censure.

1. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. Violazione dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. per violazione del combinato disposto degli articoli 72, 30 e 31 del vigente ROUS approvato con delibera GM n. 461 del 2017 e per violazione del bando tipo approvato con delibera GM n. 507 del 2017.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente rileva che il bando di selezione adottato dall'Amministrazione intimata presenta contenuto divergente rispetto al modello di bando tipo approvato con la delibera G.M. n. 507 del 2017. Ed invero, con riguardo alle modalità di espletamento delle prove di esame dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, con delibera n. 461 del 2017, l'Amministrazione aveva provveduto ad aggiornare il proprio Regolamento degli uffici e dei servizi, disciplinando le procedure concorsuali con la previsione di disposizioni generali e di disposizioni specifiche per l'accesso alle singole categorie professionali. In applicazione delle richiamate delibere, in ipotesi di espletamento di due prove scritte, la Commissione esaminatrice dovrebbe assemblare le due prove predisposte da ciascun candidato in un'unica busta, procedendo poi alla correzione congiunta. Inoltre, ove la prima prova sia valutata con un voto inferiore a 60/100, la Commissione non potrebbe procedere alla correzione della seconda prova.

Tali prescrizioni non sono state rispettate dall'Amministrazione procedente, la quale ha previsto per la procedura in esame un diverso modello procedimentale di conservazione e di valutazione, mantenendo due buste

autonome e separate contenenti le prove di ciascun candidato e procedendo alla correzione atomistica dei singoli elaborati.

2. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. Violazione dell'art. 3, comma 11, della legge 19 giugno 2019 n. 56. Violazione dell'art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii. e della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018. Violazione dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. per violazione del combinato disposto degli articoli 69 e 20 del vigente ROUS approvato con delibera GM n. 461 del 2017 e per violazione dell'art. 6 del bando di concorso di cui alla determina n. 1027 del 15 maggio 2019.

Sotto altro profilo, l'Amministrazione resistente ha illegittimamente proceduto alla nomina della Commissione Esaminatrice, in violazione del combinato disposto degli articoli 69 e 20 del vigente ROUS e della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

Ed invero, dalla documentazione versata in atti, risulta come l'Amministrazione abbia nominato i componenti della Commissione senza previamente procedere alla valutazione dei relativi *curricula*. Ciò sarebbe evidente con riguardo al dott. Di Fazio, nominato in violazione del divieto di conferimento di incarichi a personale in quiescenza e delle disposizioni che, in deroga a tale divieto, prevedono la possibilità di nominare come presidente e membri di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego anche personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando.

Diversamente, la dott.ssa D'Allura risulterebbe priva della qualifica dirigenziale richiesta ai pubblici dipendenti per poter essere nominati componenti della Commissione esaminatrice per cui è causa.

Infine, in violazione dell'art. 6 del bando di concorso, i componenti nominati non risultano essere "appartenenti al territorio".

3. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. Violazione dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. per violazione

del combinato disposto degli articoli 72, 22, 26, 28, 30 e 31 del vigente ROUS approvato con delibera GM n. 461 del 2017 e per violazione degli articoli 7, 8, 9 e 12 del bando di concorso di cui alla determina n. 1027 del 15 maggio 2019.

Con tali articolate censure, i ricorrenti lamentano la violazione da parte della Commissione esaminatrice delle disposizioni regolamentari e delle previsioni del bando, con riguardo sia al momento della predisposizione delle prove scritte e dei relativi criteri valutativi, sia al momento della correzione.

Con memorie rispettivamente depositate in data 4 dicembre 2020 e 11 dicembre 2020, si sono costituiti in giudizio i controinteressati La Malfa Giorgio e Basile Alessandro.

In data 10 dicembre 2020, il Comune di Vittoria si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto irricevibile, inammissibile e infondato.

All'esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2020, con ordinanza n. 876/2020 (di cui non consta appello) il Collegio ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati (*“Ritenuto, al sommario esame proprio della fase cautelare, che le censure dei ricorrenti avverso le specifiche previsioni contenute nel bando e negli altri atti di concorso ed avverso le specifiche modalità di svolgimento della procedura appaiono infondate o, comunque, relative a irregolarità inidonee ad inficiare il valido svolgimento del concorso”*).

In vista dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.

All'esito dell'udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. del 4 marzo 2024, presenti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato, nei sensi infra-precisati.

E invero, il primo motivo di ricorso è infondato poiché l'eventuale divergenza tra quanto previsto dal bando e nel regolamento comunale, con riferimento al procedimento propedeutico alla correzione, non incidendo sul rispetto

dell'anonimato e sulla par condicio dei candidati assurge, in ogni caso, a mera irregolarità non costituendo profilo di illegittimità della procedura.

Come eccepito dal Comune resistente il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché *“la contestazione di vizi relativi alla composizione della Commissione di un concorso, fatta eccezione per i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi, se non dedotta nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell'atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un'adeguata prospettazione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa di tale composizione sulla valutazione delle prove o, comunque, sull'esito complessivamente ingiusto della procedura»* (T.a.r. per la Puglia, sez. I; 1 settembre 2021, n. 1344).

Inoltre, nel caso che ci occupa, inoltre, il Comune ha comprovato che la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice è avvenuta all'esito del vaglio dei rispettivi *curricula* dei singoli commissari dotati sicuramente delle competenze all'uopo necessarie dovendosi altresì evidenziare come gli stessi siano stati scelti tra docenti e ricercatori universitari individuati dai rettori degli atenei siciliane, in assenza di un sufficiente numero di soggetti idonei all'interno della P.A. in questione.

Inoltre, il divieto *“alle pubbliche amministrazioni (...) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi”* portato dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17, comma 3, della l. 7 agosto 2015, n. 124 è norma di stretta interpretazione e non può estendersi alla composizione di una commissione esaminatrice che non rientra tra gli incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, non potendosi in questo campo ricorrere ad alcuna forma di analogia (T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 18 giugno 2018, n. 1374).

Anche il richiamato criterio della preferenza per componenti della commissione appartenenti al territorio non assurge a parametro inderogabile e vincolate, ma da armonizzare con la necessità di acquisire le opportune professionalità accademiche.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile – così come eccepito dal Comune – poiché non evidenzia l'effettivo interesse e vantaggio degli ricorrenti ad ottenere una valutazione del punteggio delle prove scritte su cinque domande anziché su sette nonché sull'effettiva erroneità della valutazione dei candidati prospettando, inverso, solo un'ipotesi esemplificativa delle errate indicazioni contenutistiche del commento sintetico.

In altre parole, i ricorrenti – peraltro aventi ognuno autonome valutazioni – non evidenziano e allegano puntualmente la rilevanza sull'esito della loro prova delle illegittimità sopraindicate, giacché ai fini dell'ammissibilità della censura relativa all'erronea formulazione dei quesiti somministrati, deve sussistere la c.d. prova di resistenza e, dunque, il ricorrente deve dimostrare a priori che, qualora le operazioni si fossero svolte correttamente, gli istanti si sarebbero collocati in posizione utile (Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2019, n. 1882).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte deve essere rigettato.

La natura della controversia legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, in parte, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2024, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

Arturo Levato, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Aurora Lento

IL SEGRETARIO